

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2511
—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1332)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 luglio 2014*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena e intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 31.718, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verifi-

carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

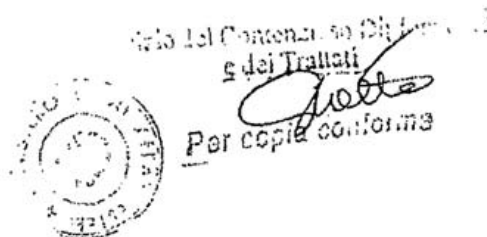
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



TRATTATO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN MATERIA DI RECIPROCA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate "le Parti",

Al fine di rendere più efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Campo di Applicazione

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
 - (a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;
 - (b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
 - (c) l'assunzione e la trasmissione di perizie;
 - (d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova;
 - (e) la ricerca e l'identificazione di persone;
 - (f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;
 - (g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali;
 - (h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni;
 - (i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato;
 - (j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari;
 - (k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e
 - (l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:



- (a) all'estradizione di persone;
- (b) all'esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciati nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato;
- (c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; e
- (d) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.

Articolo 2

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all'assistenza richieste.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità centrale designata tramite il canale diplomatico.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. La Parte richiesta può rifiutarsi di concedere l'assistenza:
- (a) se la domanda si riferisce a una condotta che non costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta;
 - (b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda si riferisca ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di terrorismo o dei reati che non si considerino come illeciti politici in base alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi gli Stati siano Parti;
 - (c) se la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente;
 - (d) se sussistono fondati motivi per la Parte richiesta di ritenere che la domanda sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
 - (e) se la Parte richiesta ha già promosso o concluso un procedimento penale o se ha già pronunciato una sentenza definitiva a carico della



stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato menzionato nella domanda;

- (f) se la Parte richiesta ritiene che l'accoglimento della domanda possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. La Parte richiesta può rinviare la concessione dell'assistenza se l'esecuzione di una domanda interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se la Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuta a rispettarle.

4. Qualora la Parte richiesta rifiuti o rinvi l'assistenza, dovrà informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Forma e Contenuto delle Richieste

1. La richiesta deve essere formulata per iscritto e recare la firma o il timbro dell'autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

- (a) il nome dell'autorità competente che conduce il procedimento penale a cui si riferisce la richiesta;
- (b) una indicazione della natura del reato cui si riferisce la richiesta, una esposizione dei fatti e l'indicazione delle norme che prevedono il reato;
- (c) una descrizione delle attività richieste.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

- (a) informazioni sull'identità e sulla residenza della persona di cui è richiesta la testimonianza;
- (b) informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento;
- (c) informazioni sull'identità e sul luogo in cui la persona da rintracciare o da identificare può trovarsi;
- (d) una descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
- (e) una descrizione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta indicandone le ragioni;
- (f) una descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da ricercare ai fini delle indagini, congelamento e sequestro;



- (g) una descrizione delle esigenze di riservatezza e le ragioni che la motivano;
 - (h) informazioni sulle indennità e sulle spese cui ha diritto colui che viene invitato a presentarsi presso la Parte richiedente in qualità di testimone o perito; e
 - (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte richiesta ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. Le richieste e la documentazione giustificativa presentate ai sensi del presente articolo devono essere accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Articolo 5 Esecuzione delle Richieste

1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facoltà di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente.
3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui ciò sia possibile e non contrasti con la legislazione di entrambe le Parti.
4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.

Articolo 6 Riservatezza e Principio di specialità

1. La Parte richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte richiedente. Qualora la richiesta non possa essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale deciderà se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.
2. La Parte richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte richiesta, se così richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o prove unicamente secondo le modalità e alle condizioni specificate dalla Parte richiesta.



3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna delle informazioni o delle prove ottenute ai sensi del presente Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, senza previa autorizzazione della Parte richiesta.

Articolo 7 Notifica di Documenti

1. La Parte richiesta, in conformità della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente.

2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità della notifica e recante la firma o il timbro dell'autorità notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sarà informata e le saranno comunicati i motivi.

Articolo 8 Assunzione Probatoria

1. La Parte richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente.

2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile.

3. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformità del presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente.

4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

5. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest'ultima può autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.



Articolo 9

Rifiuto di rendere testimonianza

1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe.

2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.

Articolo 10

Comparizione di testimoni e periti nel territorio della Parte Richiedente

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o perito. Quest'ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennità e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilità di tale persona.

2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorità del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Articolo 11

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. La Parte richiesta ha facoltà, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta nel proprio territorio nella Parte richiedente al fine di comparire dinanzi ad un'autorità competente per rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in stato di detenzione.

3. La Parte richiedente riconsegna immediatamente alla Parte richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.



4. Ai fini del presente articolo, alla persona trasferita sarà riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte richiesta, il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte richiedente.

Articolo 12

Garanzie per testimoni e periti

1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sarà indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, così come non sarà costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volontà.

3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sarà passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della libertà personale.

Articolo 13

Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni

1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformità della sua legislazione nazionale, dà esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato.

2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilità di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformità della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose è sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.



Articolo 14
Accertamenti bancari

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata è titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
2. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

Articolo 15
Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca.

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richiesti per provare se nel suo territorio siano presenti proventi di reati o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i presunti proventi o cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato.
3. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta, nel rispetto delle condizioni concordate tra le Parti, trasferisce alla Parte richiedente, in tutto o in parte, i proventi e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni.
4. Nell'applicare il presente articolo saranno comunque rispettati i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali proventi e cose pertinenti al reato.

Articolo 16
Scambio di informazioni sui procedimenti penali

La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.



Articolo 17
Scambio di informazioni sulla legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 18
Esclusione della legalizzazione

La trasmissione dei documenti ai sensi del presente Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

Articolo 19
Spese

1. La Parte richiesta sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:

- (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 5;
- (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all'articolo 10;
- (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 11;
- (d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;
- (f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

Articolo 20
Altre basi per la cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale.



Articolo 21

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.

Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 22

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

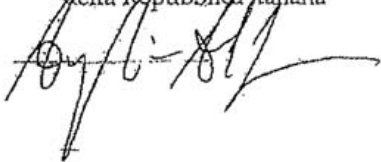
3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le omissioni siano stati commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.

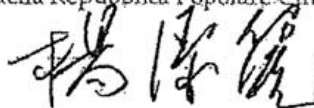
IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Per il Governo
della Repubblica Popolare Cinese



**TREATY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to further improve the cooperation between the two countries with respect to mutual legal assistance in criminal matters on the basis of mutual respect of sovereignty, equality and mutual advantage,

Have decided to conclude this Treaty and

Have agreed as follows

ARTICLE 1
Scope

1. The Parties, in accordance with the provisions of this Treaty, undertake to afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include:
 - (a) service of documents relating to criminal proceedings;
 - (b) taking evidence or statements from persons;
 - (c) obtaining and providing expert witnesses evaluations ;
 - (d) sending documents, records, and other articles of evidence;
 - (e) locating and identifying person;
 - (f) conducting inspections or examining sites or items;
 - (g) transferring persons in custody for the purpose of their giving evidence or taking part in other procedural acts;
 - (h) carrying out investigations, searches, freezing and seizure of assets;
 - (i) confiscating the proceeds and items related to the criminal offence;
 - (j) communicating the results of criminal proceedings and transmitting information taken from judicial records;
 - (k) exchanging information on law; and
 - (l) any other form of assistance not in contrast with the law of the Requested Party.
3. This Treaty shall not apply to:
 - (a) the extradition of any person;

- (b) the execution of criminal judgments or decisions rendered in the Requesting Party, except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty;
 - (c) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence; and
 - (d) transfer of criminal proceedings.
4. This Treaty shall apply exclusively to mutual legal assistance between the Parties.

ARTICLE 2

Central Authorities

1. For the purpose of this Treaty, the designated Central Authorities of the Parties shall transmit the request for assistance and communicate directly in matters concerning mutual assistance.
2. The Central Authorities shall be the Ministry of Justice of the Italian Republic and the Ministry of Justice of the People's Republic of China.
3. Each Party shall communicate to the other, through the diplomatic channels, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 3

Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested Party may refuse the assistance requested if:
 - (a) the request relates to a conduct which is not regarded as a criminal offence under the law of the Requested Party;
 - (b) the Requested Party believes that the request relates to a criminal offence of a political nature, with the exception of terrorist criminal offences or criminal offences that are not considered political offences on the basis of international Conventions to which both States are Parties;
 - (c) the request relates to an exclusively military criminal offence under the law of the Requesting Party;
 - (d) the Requested Party has founded reasons to believe that the request is made in order to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;
 - (e) the Requested Party has already started or concluded criminal proceedings or has already rendered a final judgment with respect to that same person who is under investigation or charged for the same criminal offence indicated in the request;

- (f) the Requested Party believes that granting the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its national laws;
2. The Requested Party may postpone providing assistance if execution of the request would interfere with ongoing criminal proceedings in the Requested Party.
3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested Party has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon conditions. If the Requesting Party accepts the assistance upon said conditions, said Party is bound to comply with them.
4. If the Requested Party refuses or postpones assistance it shall inform the Requesting Party of the reasons for such refusal or postponement.

ARTICLE 4

Form and Content of Requests

1. The request shall be made in writing and bear the signature or stamp of the Requesting Authority in compliance with its domestic laws.
2. The request for assistance shall include the following:
- (a) the name of the competent authority conducting the criminal proceedings to which the request relates ;
 - (b) a description of the nature of the criminal offence to which the request relates, a statement of the facts and the indication of the laws providing for that criminal offence;
 - (c) a description of the activity requested.
3. The request for assistance, to the extent necessary and insofar as possible, shall also include the following:
- (a) information on the identity and residence of the person from whom evidence is sought;
 - (b) information on the identity and residence of the person on whom service is to be made and his/her status in respect of the proceedings;
 - (c) information on the identity of the person to be found or identified and on the place where said person may be;
 - (d) a description of the place or item to be inspected or examined;
 - (e) a description of any special procedure sought for giving execution to the request stating the reasons for it;
 - (f) a description of the place to be searched and the indication of the items to search for, for investigation, freezing and seizure purposes;
 - (g) a description of any requirement for confidentiality and the reasons thereof ;

(h) information as to the allowances and expenses to which the person who is required to appear before the Requesting Party as witness or expert witness will be entitled; and

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested Party believes that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Treaty, it has the faculty to require further information.

5. The request and supporting documents submitted under this Article shall be accompanied by a translation in the language of the Requested Party.

ARTICLE 5

Execution of Requests

1. The Requested Party undertakes to give immediate execution to the request for assistance in compliance with its domestic law.

2. Insofar as it is not contrary to its domestic law, the Requested Party has the faculty to execute the request for assistance in accordance with the manner requested by the Requesting Party.

3. The Parties may reach agreement to use, in particular situations, videolink conference to take evidence or statements from persons, to the extent that this is possible and would not violate the laws of either Party.

4. The Requested Party undertakes to inform promptly the Requesting Party on the results of the execution of the request. If the assistance requested cannot be granted, the Requested Party must inform immediately the Requesting Party, giving the reasons thereof.

ARTICLE 6

Confidentiality and Rule of Speciality

1. The Requested Party shall treat with confidentiality the request, including its contents, supporting documents and any document received in execution of the same, if the Requesting Party so requests. If the request cannot be executed without breaching the requested confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party, which shall then decide whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting Party shall treat as confidential any information or evidence provided by the Requested Party, if the latter so requests, otherwise it will use such information or evidence exclusively in the

manner and in accordance with conditions requested by the Requested Party.

3. The Requesting Party undertakes not to use any information or evidence obtained under this Treaty for any purposes different from those indicated in the request without having been previously authorised to do so by the Requested Party.

ARTICLE 7

Service of Documents

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law and being so requested, shall serve the documents transmitted by the Requesting Party.

2. The Requested Party, after having effected the service of the documents, shall provide the Requesting Party with proof of the service, indicating the date, place and manner of service and bearing the signature or stamp of the authority which served the document. If service cannot be effected, the Requesting Party shall be so informed and communicated the reasons thereof.

ARTICLE 8

Taking of Evidence

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law, shall carry out the taking of evidence requested and transmit it to the Requesting Party.

2. When the request for assistance concerns the transmission of documents or records, the Requested Party has the faculty to transmit certified copies or photocopies thereof. However, where the Requesting Party explicitly requires the transmission of the originals, the Requested Party undertakes to meet this request to the extent possible.

3. Insofar as it is not contrary to the domestic law of the Requested Party, documents and other items to be transmitted to the Requesting Party in compliance with this Article shall be certified in the manner requested by the Requesting Party in order to make them admissible pursuant to the law of the Requesting Party.

4. Any original of a document or record and any item transmitted to the Requesting Party shall be returned as soon as possible to the Requested Party if the latter so requests.

5. Insofar as it is not contrary to the domestic law of the Requested Party, the latter may authorise the persons specified in the request to be present at the execution of the request. The persons so authorised may, through the

competent Authorities of the Requested Party, pose questions in relation to the judicial assistance activity. To this end, the Requested Party undertakes to inform promptly the Requesting Party on the date and place of execution of the request.

ARTICLE 9

Refusal to Give Evidence

1. A person requested to give evidence pursuant to this Treaty has the faculty to refuse to give evidence if the law of the Requested Party permits said person not to give evidence, in similar circumstances, in criminal proceedings originating in the Requested Party.
2. The person requested to give evidence pursuant to this Treaty has the faculty to refuse to give evidence also in all the cases in which the law of the Requesting Party so permits if that same Party expressly so indicated in the request.

ARTICLE 10

Witnesses and Expert Witnesses Appearing on the Territory of the Requesting Party

1. The Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, invite a person to appear before the competent Authority on the territory of the Requesting Party as witness or expert witness. The latter shall indicate the amount of allowances and reimbursement of expenses to which the person summoned is entitled. The Requested Party shall inform promptly the Requesting Party on the availability of such person.
2. The Requesting Party shall transmit to the Requested Party the request for service of a document requiring the appearance of a person before an Authority of the territory of the Requesting Party not less than sixty days before the day set for appearance unless, in urgent cases, the Requested Party has agreed on a shorter period of time.

ARTICLE 11

Temporary Transfer of Detained Persons

1. The Requested Party has the faculty, at the request of the Requesting Party, to transfer temporarily a person detained on its territory to the Requesting Party in order to appear before a competent authority to give evidence or take part in other procedural acts, provided that said person so consents and that a written agreement has previously been reached between the Parties on the transfer and conditions thereof.

2. The Requesting Party shall retain the person so transferred in a state of detention.
3. The Requesting Party shall immediately return to the Requested Party the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article.
4. For the purpose of this Article, the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the period of time spent in detention in the Requesting Party.

ARTICLE 12

Guarantees for Witnesses and Expert Witnesses

1. Any witness or expert witness who is on the territory of the Requesting Party shall not be investigated upon, prosecuted, arrested or subjected to any other measure involving deprivation of personal liberty, by the Requesting Party in relation to any act or omission which preceded that person's entry on that territory, as well as not being compelled to give evidence or take part in any other act related to any proceedings other than that indicated in the request, unless the Requested Party and the person concerned so agree.
2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if that person does not leave the territory of the Requesting Party within fifteen days of the moment when s/he is officially informed that his/her presence is no longer required or if, after having left it, voluntarily returns to it. However, said time limit does not include the period of time when the person does not succeed in leaving the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control.
3. The person who refuses to give evidence or to take part in other procedural acts pursuant to Articles 10 or 11 shall not be liable, for such refusal, to any sanction or other measure involving deprivation of personal liberty.

ARTICLE 13

Investigations, Searches, Freezing and Seizing of Items

1. The Requested Party, insofar as possible and in compliance with its domestic law, shall execute any request to investigate on property, to search, freeze and seize the items related to the criminal offence.
2. The Requested Party shall supply the Requesting Party with the information indicated in paragraph 1 of this Article regarding the execution of the request.

3. Without prejudice for the rights of third parties in good faith and the possibility to return such property to their lawful owner, the Requested Party, at the request of the Requesting Party, may put at the latter's disposal the items seized in compliance with its domestic law. If the delivery of said items requires to comply with conditions imposed by the Requested Party, the Requesting Party shall comply with those conditions.

ARTICLE 14

Identification of Bank Information

1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located on its territory. The Requested Party shall promptly communicate the results of its enquiries to the Requesting Party.
2. Assistance may not be refused under this Article on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 15

Seizure of the Proceeds and Items related to the Criminal Offence. Confiscation

1. The Requested Party, upon request of the Requesting Party, shall carry out the checks and investigations requested in order to prove if any proceeds of criminal offences or items related to the criminal offence are present on its territory and shall communicate to the Requesting Party the results of its investigations. In formulating its request, the Requesting Party shall communicate to the Requested Party the reasons that lead it to believe that proceeds or items related to the criminal offence might be on the Requested Party's territory.
2. When the alleged proceeds or items related to the criminal offence under paragraph 1 above are found, the Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall adopt the measures provided for in its domestic law in order to freeze, seize and confiscate the proceeds and items related to the criminal offence.
3. At the request of the Requesting Party, the Requested Party, in compliance with the conditions agreed by the Parties, shall transfer to the Requesting Party all or part of the proceeds or items related to the criminal offence, or the amounts obtained from the sale of said assets.

4. In any case, in applying this Article, the rights of the Requested Party and of third parties on those proceeds and items related to the criminal offence will in any case be respected.

ARTICLE 16

Exchange of Information on Criminal Proceedings

The Requested Party shall transmit to the Requesting Party, for the purposes of the criminal proceedings on which the request is based, information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting Party.

ARTICLE 17

Exchange of Information on Law

The Parties shall, upon request, exchange information on the laws in force, or which were in force, and on the judicial practice followed in their Countries related to the implementation of this Treaty.

ARTICLE 18

Dispensing with Legalisation of Documents

The transmission of documents under this Treaty does not require any form of legalisation.

ARTICLE 19

Expenses

1. The Requested Party shall bear the costs of executing the request. However, the Requesting Party shall bear the following:

- (a) travel and stay expenses in the Requested Party concerning the persons indicated in Article 8, paragraph 5;
- (b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting Party concerning the persons indicated in Article 10;
- (c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 11;
- (d) fees and expenses due to expert witnesses;
- (e) fees and expenses for translations and interpreting;
- (f) costs of the storage and handing over of the items seized.

If it is clear that the execution of the request entails expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed and the criteria for sharing the relevant costs.

ARTICLE 20

Other Bases of Cooperation

This Treaty shall not prevent the Parties to afford one another mutual assistance in compliance with other applicable international agreements or their domestic law.

ARTICLE 21

Settlement of Disputes

Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between the Central Authorities.

Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 22

Entry into Force and Termination

1. This Agreement is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged at Rome.
2. This Treaty shall enter into force upon the thirtieth day from the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. Either Party has the faculty to withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channel. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the day on which such notice is given.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the criminal acts or omissions were committed before the entry into force of this Treaty.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty

DONE at Rome on this 7th of October
2010, in duplicate in the Italian, Chinese and English
languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNEMENT
OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

